



LEGA PRO

COMUNICATO N. 159/DIV – 5 MAGGIO 2025

159/614

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 4 MAGGIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4 Maggio 2025

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE - GARA UNICA

GIRONE A

GIANA ERMINIO	VIRTUS VERONA	1-0
RENATE	ARZIGNANO V.	0-0
TRENTO	ATALANTA U23	1-2

GIRONE B

AREZZO	GUBBIO	3-1
PINETO	PIANESE	0-1
VIS PESARO	PONTEDERA	1-1

GIRONE C

BENEVENTO	JUVENTUS NEX GEN	1-5
CATANIA	GIUGLIANO	3-2
POTENZA	AZ PICERNO	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 4 MAGGIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Primo Turno Play Off del girone i sostenitori delle Società AREZZO, CATANIA, GIANA ERMINIO, PIANESE, POTENZA, TRENTO e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti della città di altra squadra avversaria;
2. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti dei tifosi avversari di un'altra squadra;
3. al 24° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari di un'altra squadra;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante la gara, per circa un minuto, uno striscione diviso su tre livelli di circa 10 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto:

1. al 59° minuto del secondo tempo, per un minuto, uno striscione di circa 20 metri, non autorizzato;
2. al 59° minuto del secondo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 20 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere i suoi sostenitori (circa una cinquantina) entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

BENEVENTO

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calciistiche, ripetuto per due volte;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 78° al 91° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri non autorizzato;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori del Benevento si dirigevano nei pressi della Curva Sud occupata dai propri tifosi, un fumogeno sul terreno di gioco, nelle pertinenze dell'area di rigore, senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e il fatto che le condotte sub B) e C) sono state rivolte nei confronti della Società supportata dai tifosi autori delle medesime (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TRENTO

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, esposto, al 2° minuto del primo tempo, per circa cinque minuti, uno striscione diviso su due livelli di circa 7 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calciistiche;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, due bicchieri sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MODESTO FRANCESCO

(ATALANTA U23)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANDELLI DAVIDE

(GIANA ERMINIO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva nei confronti del Sig. VACCA ALESSANDRO parole irrispettose e offensive e per

aver avuto un contatto fisico con il predetto.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VACCA ALESSANDRO (VIRTUS VERONA)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva nei confronti del Sig. MANDELLI DAVIDE parole irrispettose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)

per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva in quanto, tratteneva l'avversario per la maglia impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
GUCCIONE FILIPPO	(AREZZO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(AREZZO)
BENEDETTI GIACOMO	(ARZIGNANO V.)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO V.)
OBRIC RELJA	(ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAEAS	(ATALANTA U23)
VISMARA PAOLO	(ATALANTA U23)
ENERGE ANTONIO	(AZ PICERNO)
GUERRA WALTER	(AZ PICERNO)
MASELLI SERGIO	(AZ PICERNO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO	(BENEVENTO)
DALMONTE NICOLA	(CATANIA)

QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
STURARO STEFANO	(CATANIA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
VALDESI ANDREA	(GIUGLIANO)
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
TENTARDINI ALBERTO	(GUBBIO)
PIETRELLI ALESSANDRO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
SIMEONI LUCA	(PIANESE)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
VITALI PABLO	(PONTEDERA)
RIGGIO CRISTIAN	(POTENZA)
ROSAFIO MARCO	(POTENZA)
SIATOUNIS ANTONIOS	(POTENZA)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
ACCORNERO FEDERICO	(TRENTO)
FALASCO NICOLA	(TRENTO)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)
RONCO DIEGO	(VIRTUS VERONA)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 5 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani